



LEGGE 17 settembre 1987 n. 104 (pubblicata il 25 settembre 1987)

Modifica delle disposizioni relative alla petulanza di cui alla

Legge 8 giugno 1965 n. 18.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 settembre
1987.*

Art. 1

Il primo comma dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1965, n. 18 è
sostituito dal seguente:

" E' vietato al titolare di licenza di fare, anche a mezzo di
terze persone, opere di pressione costante e palese, con parole e
con atti verso il pubblico allo scopo di introdurlo nei propri
locali".

Art. 2

L'ammontare delle multe previste per le sanzioni di cui all'art.
36 della Legge 8 giugno 1965, n. 18 è elevato rispettivamente da
L. 5.000 a lire 250.000 e da lire 200.000 a L. 3.000.000.

In caso di recidiva, oltre alla multa, possono essere applicati i
seguenti provvedimenti:

a) chiusura dell'esercizio per un giorno alla seconda infrazione;

- b) chiusura dell'esercizio per 10 giorni alla terza infrazione;
- c) chiusura dell'esercizio per 30 giorni alla quarta infrazione;
- d) revoca della licenza alla quinta infrazione.

I provvedimenti della chiusura temporanea di cui alla lettera a) saranno emanati, dopo la constatazione dell'infrazione, della Polizia Civile.

Gli altri provvedimenti di chiusura temporanea e revoca della licenza sono assunti dal Commissario della Legge con procedura d'urgenza, fissando il processo entro 3 giorni dal rapporto della Polizia.

L'eventuale impugnativa dovrà esaurirsi entro 10 giorni dalla sentenza Commissariale.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 settembre 1987/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Renzi - Carlo Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva